

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3334 del 27/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società DEAMA 1989 Srl per lo stabilimento sito in comune di Dozza, loc. Toscanella, via dell'Industria n° 1/3
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3446 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società DEAMA 1989 Srl per lo stabilimento sito in comune di Dozza, loc. Toscanella, via dell'Industria n° 1/3

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società DEAMA 1989 Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Dozza, loc. Toscanella, via dell'Industria n° 1/3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società DEAMA 1989 Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società DEAMA 1989 Srl, c.f e p. iva 02375221203, avente sede legale e stabilimento in comune di Dozza, loc. Toscanella, via dell'Industria n° 1/3, ha presentato in data 25/10/2016⁸ al Suap del comune di Dozza una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e per la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁹; è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nell'agosto 2016.

Successivamente è pervenuta documentazione integrativa 23/02/2017, agli atti di ARPAE con PGBO/2017/4038.

In data 06/12/2016 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa¹⁰ Ente gestore del servizio Idrico Integrato e successivamente in data 22/12/2016 il parere del comune di Dozza ¹¹, in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

In data 20/04/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria¹² redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE in merito alle emissioni in atmosfera.

In data 22/03/2017 il comune di Dozza esprime parere favorevole¹³ alla valutazione di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/22450 del 28/11/2016, pratica SINADOC n° 36400 del 2016

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 8499 del 08/01/2009 ed aggiornato con atto PG n° 163668 del 24/10/2011

¹⁰ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/23202 del 06/12/2016

¹¹ Parere del comune di Dozza agli atti di ARPAE con PGBO/2016/24439 del 22/12/2016

¹² Agli atti di ARPAE con PGBO/2017/8688 DEL 20/04/2017

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2017/6352 del 22/03/2017

delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B e dal parere del comune di Dozza allegato quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico dell'impianto come da allegato C al presente atto.

Il Responsabile
U Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni ¹⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

DEAMA 1989 Srl - Comune di Dozza - loc. Toscanella - via dell'Industria n° 1/3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di carpenteria meccanica di precisione svolta dalla società DEAMA 1989 Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Dozza, loc. Toscanella, via dell'Industria n° 1/3, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società DEAMA 1989 Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA – SMERIGLIATURA – MACCHINA TAGLIO TUBI LASER

Portata massima	9500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	100 mg/Nm ³

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SMERIGLIATURA AUTOMATIZZATA - SALDATURA PUNTUALE E FILETTATURA

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.50 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro ad acqua

EMISSIONI E4 – E5 - E6

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del

DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31.07.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/07/2018

le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società DEAMA 1989 Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta DEAMA 1989 Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

DEAMA 1989 Srl - Comune di Dozza - loc. Toscanella - via dell'Industria n° 1/3

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza come da proprio parere riportato di seguito che costituisce parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

2° Settore Funzionale

Atto n. 144 del 21/12/2016

OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA NELLA PUBBLICA FOGNATURA – DITTA DEAMA 1989 SRL

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 25/10/2016 (registrata al prot. n. 0008628) ed integrata il 07/11/2016 (prot. n. 0008986 del 08/11/2016) dal sig. Ferretti Stefano quale legale rappresentante della società DEAMA 1989 SRL (CF/02375221203), per l'insediamento con attività di carpenteria metallica di precisione, ubicato in Dozza Via dell'Industria 1/3;
- il parere favorevole con prescrizioni di HERA SPA - Direzione Acqua prot. 130435 del 06/12/2016, pervenuto il 06/12/2016 (registrato al prot. n. 0009929);

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

**RILASCIATA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

ad immettere nella pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque meteoriche di prima pioggia, provenienti dall'insediamento con attività di carpenteria metallica di precisione, ubicato in Dozza Via Dell'Industria 1/3, in area distinta catastalmente al fg. 13 mapp. 489, della società DEAMA 1989 SRL, alle prescrizioni indicate da Hera Spa - Direzione Acqua - di seguito richiamate:

1. Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Dell'Industria l'immissione indicata con S1 nella planimetria allegata alla domanda convogliante reflui domestici acque meteoriche di prima pioggia.
2. I reflui di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella medesima planimetria e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 -Tabella 3 - Allegato 5 - colonna scarichi in pubblica fognatura.
3. I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
4. Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
5. La Ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria aggiornata dello stabilimento, allegata al presente nulla osta, con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura
6. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca del Nulla Osta.
7. Le altre immissioni indicate in planimetria con S2 e S3 non sono oggetto del presente nulla osta in quanto convoglianti esclusivamente reflui meteorici non contaminati.
8. **Il presente nulla osta non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.**

E' FATTO OBBLIGO

- di rispettare i limiti di emissione previsti dal presente nulla osta e dalle norme vigenti in materia.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione allo scarico.

Allegati: Planimetria della rete fognaria

Li, 21/12/2016

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Susanna Bettini / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

DEAMA 1989 Srl - Comune di Dozza - loc. Toscanella - via dell'Industria n° 1/3

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

Parere favorevole alla “Valutazione di impatto acustico” redatta da tecnico competente in acustica ambientale nell’agosto 2016, espresso dal comune di Dozza ed allegato al presente allegato C quale parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

2° Settore Funzionale

Atto n. 69 del 22/03/2017

OGGETTO: NULLA OSTA ACUSTICO AI FINI DEL RILASCIO DI AUA (DPR 59/2013) – DEAMA 1989 SRL – VIA DELL'INDUSTRIA 1/3

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 25/10/2016 (registrata al prot. n. 0008628) ed integrata il 07/11/2016 (prot. n. 0008986 del 08/11/2016) dal sig. Ferretti Stefano quale legale rappresentante della società DEAMA 1989 SRL (CF/02375221203), per l'insediamento con attività di carpenteria metallica di precisione, ubicato in Dozza Via dell'Industria 1/3;
- la Valutazione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica presentata il 21/02/2017 (registrata al prot. n. 0001298 del 22/02/2017);
- il parere favorevole di ARPAE - Distretto di Imola 3827/17 - 36400/16, pervenuto il 15/03/2017 (prot. n. 0001864);

Richiamati:

- la L. 26/10/1995 n. 447;
- il D.P.C.M. 14/11/1997;
- la L.R. 09/05/2001 n. 15;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

RILASCIATA NULLA OSTA ACUSTICO

alla società DEAMA 1989 SRL per lo stabilimento ubicato in Dozza Via Dell'Industria n. 1/3, secondo quanto indicato da ARPAE - Distretto di Imola nel parere 3827/17 - 36400/16, pervenuto il 15/03/2017 (prot. n. 0001864), che si allega al presente nulla osta quale parte integrante e sostanziale.

Allegati: parere ARPAE - Distretto di Imola 3827/17 - 36400/16, pervenuto il 15/03/2017 (prot. n. 0001864)

Li, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Susanna Bettini / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.